
STATUTO ASSOCIAZIONE RAGGIODISOLE NIDO D'INFANZIA

(stato 17 novembre 2019)

I. Disposizioni generali

- Art. 1 Con il nome "Raggiodisole Nido d'Infanzia" è costituita un'Associazione secondo gli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.
- Art. 2 Scopo dell'Associazione è la creazione e la gestione di un micronido/asilonido in Valle di Blenio.
L'Associazione può trattare affari e stipulare negozi giuridici atti a promuovere lo scopo sociale.
L'Associazione non è a scopo di lucro.
- Art. 3 La sede è Acquarossa.

II. Appartenenza

- Art. 4 Possono essere soci di "Raggiodisole Nido d'Infanzia" persone fisiche e giuridiche che
- condividono lo scopo dell'Associazione e
 - hanno versato la tassa di adesione.
- Art. 5 La tassa annuale di adesione è proposta dal Comitato e approvata dall'Assemblea.
- Art. 6 L'appartenenza cessa mediante dimissioni o esclusione.
- Art. 7 Le dimissioni vanno inoltrate al Comitato per la fine dell'anno (amministrativo) con un preavviso scritto di 3 mesi.
Il mancato pagamento della tassa annuale per due anni consecutivi equivale alle dimissioni.
- Art. 8 L'Assemblea generale delibera sull'esclusione di un membro con una maggioranza di 2/3 dei membri presenti.

III. Organizzazione

- Art. 9 Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea generale
 - il Comitato
 - i revisori.

a. Assemblea generale

- Art. 10 L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione.
I compiti dell'Assemblea generale sono:
- nominare il presidente del giorno e gli scrutatori;
 - approvare e modificare lo Statuto;
 - eleggere i membri del Comitato;
 - approvare il preventivo;
 - nominare due revisori dei conti;

- approvare il consuntivo;
- approvare il rapporto di revisione;
- approvare l'ammontare della tassa annuale d'adesione;
- decidere lo scioglimento dell'Associazione.

- Art. 11 L'Assemblea generale si riunisce
- in seduta ordinaria, una volta all'anno nei primi quattro mesi dell'anno amministrativo;
 - in seduta straordinaria, quando 1/5 dei membri lo richiede o il Comitato lo ritiene opportuno.
- Art. 12 L'Assemblea generale è convocata dal Comitato con un preavviso di almeno quindici giorni.
- La convocazione avviene per lettera e/o per posta elettronica e per mezzo della stampa.
- Art. 13 L'Assemblea generale può validamente deliberare indipendentemente dal numero dei membri presenti.
- Ogni socio ha diritto ad un voto.
- Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti. In caso di parità decide il presidente del giorno.
- Art. 14 L'Assemblea generale decide in merito alla modifica degli statuti con una maggioranza di 2/3 dei membri presenti.

b. Comitato

- Art. 15 Il Comitato è composto da 5 a 9 membri, che rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.
- Art. 15 a L'Associazione è rappresentata dalla firma collettiva della (o del) presidente con un altro membro di comitato.
- Art. 16 I compiti del Comitato sono:
- la promozione degli scopi e la rappresentanza dell'Associazione;
 - la nomina del Presidente, del segretario e del cassiere;
 - l'elaborazione del consuntivo e del preventivo da sottoporre all'Assemblea generale;
 - la supervisione della gestione della struttura;
 - l'incasso delle tasse annuali d'adesione e il reperimento di altri mezzi finanziari;
 - la conclusione e la disdetta dei rapporti di lavoro del personale e del contratto per l'utilizzo della struttura.
- Art. 17 Il Comitato è convocato dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno due membri, con un preavviso di almeno dieci giorni.
- Art. 18 Il Comitato può validamente riunirsi e deliberare se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.
- Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti. In caso di parità decide il Presidente.

c. Revisori

- Art. 19 I revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea generale, restano in carica per due anni e sono rieleggibili per altri due mandati.

Art. 20 I revisori verificano annualmente i conti dell'Associazione e redigono un rapporto all'indirizzo dell'Assemblea.

IV. Mezzi

Art. 21 I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti:

- dalle tasse di adesione dei membri;
- dai contributi dei Comuni di Acquarossa, Blenio e Serravalle;
- da altri contributi in denaro o in natura;
- da sussidi;
- dagli utili d'esercizio;
- da eventuali prestiti;
- da eventuali lasciti e donazioni.

Art. 22 L'Associazione risponde dei propri impegni finanziari unicamente mediante i mezzi secondo l'art. 21. I membri sono esonerati da ogni responsabilità personale per gli impegni dell'Associazione.

Art. 23 L'anno amministrativo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

V. Scioglimento

Art. 24 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall'Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Comitato con preavviso di almeno trenta giorni.
L'Assemblea generale decide a maggioranza di 2/3. È necessario un quorum di almeno 2/3 dei membri presenti.

Art. 25 Con lo scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto a parti uguali ai Comuni di Acquarossa, Blenio e Serravalle.

VI. Disposizioni finali

Art. 26 Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto fanno stato le disposizioni degli art. 60 e segg. CCS.

Art. 27 Il presente statuto è stato accettato nell'ambito dell'Assemblea costitutiva del 17 novembre 2019, svoltasi ad Acquarossa.

Revisione statutaria approvata in Acquarossa, Assemblea ordinaria (per iscritto), il 29 aprile 2021

Presidente del giorno:
Alex Gianella



Verbalista del giorno:
Pierangela Scaroni



Presidente
Giuliana Colombini



Segretaria
Angela Canepa

